

**N.1470/2014 R.G.A.C.C.**

**TRIBUNALE DI VERONA**

Successivamente oggi 16/02/2016 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari sono comparsi per \_\_\_\_\_ l'avv. \_\_\_\_\_ e per i convenuti l'avv. \_\_\_\_\_

I procuratori delle parti nel riportarsi alle rispettive conclusioni come già formulate all'udienza del 29 ottobre 2015 discutono oralmente la causa e dichiarano di rimettersi al giudice per la liquidazione delle spese.

L'avv. \_\_\_\_\_ dimette nota spese.

All'esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha pronunciato la seguente



**SENTENZA**

**Repubblica Italiana**

**In nome del popolo italiano**

**Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari**

definitivamente pronunciando nella causa civile di grado promossa con atto di citazione notificato in data \_\_\_\_\_

da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dagli avv.ti \_\_\_\_\_, del foro di MILANO, e \_\_\_\_\_, del foro di Verona, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in \_\_\_\_\_;



ATTORE

contro

\_\_\_\_\_) tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti  
\_\_\_\_\_  
del foro di Verona e / \_\_\_\_\_ del foro di Padova ed  
elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, sito in \_\_\_\_\_

CONVENUTI

### RAGIONI DELLA DECISIONE

Il dott. \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale i componenti della famiglia \_\_\_\_\_ per sentirli condannare, pro quota secondo la partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta e/o in via tra loro solidale, al pagamento in proprio favore della somma di euro 300.000,00 a titolo di compenso e/o risarcimento danni.

A migliore illustrazione delle ragioni della propria pretesa l'attore ha dedotto che:

- nel luglio del 2009 aveva ricevuto da \_\_\_\_\_ anche a nome della società e degli altri soci, l'incarico di individuare dei fondi di private equity interessati ad acquistare le partecipazioni alla \_\_\_\_\_ Spa, operante nella produzione e commercializzazione di vini, di cui erano titolari i convenuti.

- nel predetto accordo era stato previsto che il compenso per l'attività svolta dall'attore sarebbe stato determinato in base agli standard di mercato;

- pur avendo egli svolto, in esecuzione di tale incarico, una intensa attività che aveva consentito di individuare l'acquirente in \_\_\_\_\_ e di definire valide condizioni di vendita i convenuti si erano rifiutati di concludere l'affare così come di pagare il compenso a lui dovuto.

I convenuti si sono costituiti in giudizio resistendo alla domanda avversaria con puntuali deduzioni soprattutto in punto di fatto.



Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, la domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata non solo per la intrinseca inverosimiglianza del suo assunto (risulta infatti altamente improbabile che il \_\_\_\_\_ possa aver conferito verbalmente al \_\_\_\_\_ un incarico dal contenuto economico così rilevante come quello citato dal medesimo) ma anche perchè, come rilevato dalla difesa di parte convenuta e come anticipato da questo giudice nella ordinanza del 16 febbraio 2015, esso postula la conclusione tra le parti di un contratto nullo per indeterminatezza dell'oggetto e come tale del tutto inefficace.

L'attore ha infatti allegato e chiesto di dimostrare per testi (cfr. capitolo n.7 della memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c) che nel mandato che aveva ricevuto da \_\_\_\_\_ era stato previsto per lui un compenso da determinarsi secondo non meglio precisati "standard di mercato".

Orbene, nonostante il puntuale rilievo prontamente svolto al riguardo dalla difesa del convenuto, l'attore non ha mai spiegato nel corso del giudizio quali siano i parametri ai quali le parti avrebbero inteso far riferimento nè quali attività essi riguardino.

A ben vedere la allegazione attorea sul punto è stata anche gravemente contraddittoria atteso che già in atto di citazione, nel rappresentare al giudice l'opportunità di una ctu, il \_\_\_\_\_ aveva dedotto testualmente che: "...nell'ambito delle operazioni di investimento come l'operazione in oggetto, il compenso del consulente viene generalmente calcolato sulla scorta della c.d. scala di Lehman, basata sul valore della intera operazione" (pag. 13 dell'atto di citazione).

Così facendo l'attore aveva però implicitamente palesato il proprio dubbio che il criterio richiamato nel contratto da lui menzionato non fosse concretamente utilizzabile, per le predette ragioni, e, al contempo, ne aveva invocato uno diverso, sebbene non fosse stato concordato con la controparte. Tale differente criterio avrebbe potuto essere invece utilizzato qualora fosse stata svolta una domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. che però avrebbe dovuto fondarsi sulla premessa, negata dall'attore, della nullità del contratto in questione.

Vale solo la pena aggiungere che la problematicità della determinazione del quantum della pretesa attorea era stata rappresentata da questo giudice già nella





ordinanza del 9 dicembre 2014 con la quale aveva formulato alle parti una proposta conciliativa, accettata dall'attore e rifiutata dai convenuti.

Le risultanze fin qui illustrate poi non possono essere sovvertite dal solo argomento di prova, costituito dalla mancata partecipazione dei convenuti al procedimento di mediazione promosso ante causam dal \_\_\_\_\_ (vedasi verbale negativo prodotto sub 12 dall'attore), che è stato valorizzato, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, primo periodo, del d. lgs. 28/2010, dal patrocinio dell'attore in sede di discussione.

E' evidente poi sotto il profilo giuridico che la indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo che, secondo l'attore, era stato pattuito tra le parti si risolve in una indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto da lui citato.

Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, esse vanno poste a carico dell'attore in applicazione del principio della soccombenza.

Non può farsi applicazione infatti del disposto dell'art. 91, primo comma secondo periodo c.p.c. in relazione alla accettazione espressa dall'attore alla succitata proposta conciliativa di questo giudice atteso che nessuna somma gli viene riconosciuta con la presente decisione.

Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede sulla base del d.m. 55/2014.

In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quello per le fasi istruttoria e decisionale va quantificato in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 30 %, alla luce della considerazione che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. e nella partecipazione ad una udienza mentre nella fase decisionale le parti hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.

L'importo così risultante di euro 11.049,50, va aumentato ai sensi dell'art.4, comma 2, d.m. 55/2014.



Sull'importo riconosciuto a titolo di compenso ai convenuti spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata.

Peraltro i convenuti vanno condannati a corrispondere all'entrata del bilancio una somma pari al contributo unificato (euro 1.056,00), in applicazione del disposto dell'art.8, comma 4 bis, secondo periodo del d. lgs. 28/2010.

E' pacifico infatti, in punto di fatto, che, a seguito della attivazione da parte dell'attore della procedura di mediazione, avente carattere volontario, dal momento che la controversia non rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria, nessuno dei convenuti è comparso al primo incontro davanti al mediatore.

Sotto il profilo astratto è opportuno poi chiarire che la succitata previsione trova applicazione anche nel caso di mediazione volontaria e non solo, come sostenuto da qualche commentatore, nel caso di mediazione obbligatoria, come si evince dalla sua collocazione all'interno di una norma che regola il procedimento di mediazione in generale.

Ancora, essa prescinde totalmente dalla soccombenza nel successivo giudizio, atteso che, in attuazione del principio di causalità, mira a sanzionare la parte che, sottraendosi alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio.

Ciò chiarito sotto il profilo teorico, nel caso di specie i convenuti non hanno fornito la benchè minima spiegazione di quella loro scelta, né al momento di disertare l'incontro davanti al mediatore né, come ben avrebbero ancora potuto, nel corso del presente giudizio fino al momento di formulare le loro istanze istruttorie. Solo in sede di discussione il loro difensore ha tentato di giustificarla, asserendo che era stata dettata dalla volontà dei suoi assistiti di rimarcare l'opposizione agli assunti di controparte.

E' evidente però che una simile posizione, che presuppone la convinzione della fondatezza dei propri assunti, non è idonea ad integrare il giustificato motivo di assenza che vale a sottrarre la parte che non compare in mediazione alla sanzione pecuniaria. In caso contrario infatti non vi sarebbe mai occasione per applicare la norma sopra citata, dal momento che ciascuna parte che agisce o resiste in giudizio ha quella convinzione.



**P.Q.M.**

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta le domande avanzate dall'attore e per l'effetto condanna lo stesso a rifondere ai convenuti le spese del processo che liquida nella somma di euro 17.679,20, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % di tale importo, Iva, se dovuta, e Cpa

Condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 1.056,00.

Verona 16/02/2016

il Giudice  
Dott. Massimo Vaccari

